

Comune di Cologno al Serio

(Provincia di Bergamo)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 4 D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 e smi)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 26.02.2025

Il Segretario Comunale
-Alessandra Omboni-

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
-Chiara Lalumera-

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione, presupposto e destinazione dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 4 – Misura dell'imposta	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 - Obblighi Tributarie	4
Articolo 7 - Versamenti	5
Articolo 8 - Disposizioni in tema di Accertamento	6
Articolo 9 - Sanzioni	6
Articolo 10 -Riscossione coattiva	7
Articolo 11- Rimborsi	7
Articolo 12 - Contenzioso	7
Articolo 13 – Forma di gestione dell'Imposta di soggiorno.....	7
Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali.....	7

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 14.03.2011, n.23 e smi.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di gestione del tributo e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 – Istituzione, presupposto e destinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e smi.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, come definite dalla Legge Regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ubicati nel territorio del Comune di Cologno al Serio.
3. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
6. Il relativo gettito è destinato a finanziare, in coerenza alle finalità di legge:
 - gli interventi in materia di promozione turistica del territorio;
 - gli interventi di manutenzione e recupero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Cologno al Serio.
2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono:
 - il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'articolo 2, commi 2 e 3;
 - il soggetto che incassa il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, c. 5 ter del DL n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5 bis del medesimo decreto, nonché l'eventuale rappresentante fiscale di cui al comma 5bis.

Articolo 4 – Misura dell'Imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti

dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si procede per analogia.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 2, lettera f) ed all'art. 48 del D.Lgs 267/2000 e smi, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i cittadini residenti nel Comune di Cologno al Serio;
 - b) i minori entro il diciottesimo anno d'età, a condizione che gli stessi siano alloggiati gratuitamente presso la struttura e accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;
 - c) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;
 - d) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente;
 - f) il personale appartenente alle forze di Polizia di Stato e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore;
 - h) le guide turistiche professionali legalmente riconosciute;
 - i) gli accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) soggetti paganti l'imposta di soggiorno;
 - j) eventuali dipendenti presenti nelle strutture;
 - k) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. L'esenzione di cui ai punti c), d) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente o deabile.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. I medesimi sono inoltre tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dall'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione nella forma e con le modalità previste dal

D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs n. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020.

3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, dichiarano al Comune di Cologno al Serio, ovvero al soggetto gestore e/o concessionario dell'imposta dal medesimo individuato, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
4. Le modalità di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 verranno stabilite e comunicate dal Comune di Cologno al Serio, ovvero dal soggetto gestore e/o concessionario dell'imposta dal medesimo individuato ai sensi del successivo art. 13, in fase attuativa, privilegiando la modalità di invio telematico.
5. I gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alla locazione breve, ubicati nel territorio del Comune di Cologno al Serio, indicheranno nella dichiarazione di cui al punto precedente i loro propri estremi identificativi. Inoltre, nel caso di versamenti effettuati da soggetti diversi dal dichiarante, *come ad esempio i soggetti che gestiscono i portali telematici*, di cui all'art. 4, commi 5, 5 e 5-bis del D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui al comma 5 bis del medesimo DL, indicheranno gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità di riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti.
6. I soggetti che gestiscono i portali telematici, di cui all'art. 4, commi 5, 5 e 5-bis del D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017, e l'eventuale rappresentante fiscale, di cui al comma 5 bis del medesimo DL, indicheranno nella dichiarazione i dati di cui al precedente comma 3, distinti per ogni struttura ed immobile indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
7. Per le strutture ricettive che effettuano uno o più periodi di apertura inferiore all'anno, anche frazionati, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono con riferimento ai periodi di apertura dichiarati.

Articolo 7 – Versamenti

1. I soggetti passivi dell'imposta di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta, entro il termine di ciascun soggiorno, ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, come dal successivo comma 2 del medesimo articolo.
2. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Cologno al Serio.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter del medesimo D.L. 50/2017 e smi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
4. I responsabili degli obblighi tributari, definiti all'art. 3, comma 2, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, esclusivamente mediante la piattaforma nazionale pagoPA o con l'utilizzo delle altre forme di pagamento eventualmente attivate dall'Ente impositore.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte del medesimo gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 8 - Disposizioni in materia di accertamento tributario

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27.12.2006, n.296 e smi e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 e smi, in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Ente impositore, ovvero il soggetto gestore e/o concessionario dell'imposta dal medesimo individuato ai sensi del successivo articolo 13, può, anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) utilizzare canali di collaborazione e/o convenzione con altri Enti pubblici, con particolare riguardo alla Questura di Bergamo, per il controllo dei soggiorni dichiarati dalle strutture ricettive.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e smi, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 471/2017, come modificato dal D.Lgs n. 87/2024. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs n. 472/1997 e smi. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art 6 comma 2 del presente regolamento, da parte del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e smi.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e smi.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e smi.
6. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile degli obblighi tributari sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e smi.
7. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Ente impositore a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la norma vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Cologno al Serio, ovvero gestore e/o concessionario dell'imposta dal medesimo individuato ai sensi dell'articolo 13, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 50,00 (euro cinquanta/00) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Responsabile di Area dell'Ente competente. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 6, comma 3.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari od inferiori ad € 12,00 (euro dodici/00).

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546 e smi.

Articolo 13 – Forma di gestione dell'Imposta di Soggiorno

1. La gestione dei servizi di riscossione ordinaria e coattiva ed accertamento dell'Imposta di soggiorno può essere effettuata in forma diretta dall'Ente, anche avvalendosi del supporto di partners professionali esterni, ovvero affidata in concessione, ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs 446/1997 e smi, a soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.06.2025, purché a tale data sia decorso il primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel portale del Federalismo fiscale del MEF, ovvero, se non ancora decorso, a decorrere da tale giorno, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater del DL 23/2011, come modificato dal DL 34/2019.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i D.Lgs. 18.12.1997 n. 471, n. 472, n. 473 e smi, l'art.1, commi da 158 a 170, della L. n. 296/2006 e smi, il Regolamento generale delle entrate del Comune Cologno al Serio.

□□□□□

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 26.02.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, pubblicata all'Albo *on line* il 03.03.2025 sino al 18.03.2025.

LA SINDACA
(f.to dott.ssa Chiara Drago)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Alessandra Omboni)